FRONTE FRIULANO FRONT FURLAN

Via Spilimbergo, 187

33035 - Martignacco (UD) 338.4007969 www.frontefriulano.org info@frontefriulano.org

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

PREVIO INOLTRO AL MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI

E PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE CONSULTIVA

CON ISTANZE CAUTELARI

nell'interesse di

FRONTE FRIULANO - FRONT FURLAN, Movimento di Associazioni Politiche, codice fiscale 94100540304, con domicilio in Via Spilimbergo n. 187 in 33035 Martignacco (UD), nella persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente Claudio Boaro, deliberazione del Consiglio Direttivo allegata in copia al presente ricorso-

ricorrente

contro

COMUNE DI SPILIMBERGO (PN), codice fiscale, con Sede in n. in, nella persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la Sede Comunale-

resistente

Oggetto: impugnazione delle modifiche al Regolamento del Consiglio Comunale, in materia di uso della lingua friulana.-

Il soggetto ricorrente è movimento politico da anni impegnato nella promozione dell'autonomia del Friuli (doc. 1), che si propone di intraprendere ogni iniziativa utile alla difesa dell'uso anche pubblico della lingua friulana (doc. 2). Tali principi dovrebbero, in teoria, rappresentare dei valori fondamentali anche per l'ordinamento costituzionale italiano (art. 6 Cost.; Disp. Trans. X Cost.; art. 3 L. Cost. 1/63, Statuto Speciale per la Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia; D. Lgs. att. Stat. Spec. 223/02, che cita espressamente anche il friulano; Sentenza 159/09

Corte Cost., con ulteriore e specifico riferimento alla lingua friulana). Per perseguire concretamente tali finalità proprie, l'interpellato Fronte Friulano – Front Furlan, come da deliberazione prodotta, ha ritenuto doveroso interporre il presente ricorso, anche a tutela degli interessi linguistici della comunità friulanofona (doc. 3), per l'impugnazione di una modifica al Regolamento del Consiglio Comunale di Spilimbergo (PN) che, in teoria, dovrebbe regolare l'uso della lingua friulana in seno a tale organo elettivo, ma, in realtà, si propone di renderlo di fatto impossibile.-

PREMESSO IN FATTO

I problemi di cui al presente ricorso nascono grazie all'attività del Consigliere Comunale di Spilimbergo dott. Bruno Colledani, giovane della minoranza che si è subito distinto per la sua campagna elettorale svolta tra la gente in lingua friulana e che, anche dopo l'elezione, ha continuato ad utilizzare normalmente il friulano nella sua attività politica.-Ciò, pur rappresentando esercizio di diritti linguistici costituzionalmente garantiti, ha purtroppo generato ostilità in seno al Consiglio Comunale, nei confronti dello stesso Colledani, e tanto a causa dell'inerzia dell'Amministrazione Comunale nel predisporre ed assicurare adeguati strumenti di traduzione a beneficio dei Consiglieri che non comprendono tale lingua minoritaria, i quali ultimi, invece di pretendere dal Comune la concreta garanzia di quanto previsto dalla legge e ribadito come necessario alla vita democratica dalla stessa Corte Costituzionale, hanno inscenato un discutibile siparietto diretto proprio contro il Colledani, abbandonando polemicamente la seduta durante gli interventi in lingua friulana del loro collega, con l'evidente intento di mettergli pressione, affinché abbandoni l'uso pubblico del friulano, a fini di assimilazionismo linguistico (doc. 4).-

Anteriormente, quanto all'uso della lingua friulana in Consiglio Comunale, era stata rifiutata da parte del Comune di Spilimbergo

qualsiasi forma di collaborazione da parte del Consigliere Colledani, il quale si adoperava personalmente per fornire traduzione italiana scritta dei suoi interventi orali in lingua friulana, che in precedenza venivano allegati al verbale delle relative sedute e che in un secondo tempo non sono stati più tenuti in alcuna considerazione (doc. 5).-

In questo clima piuttosto pesante, il Consigliere Colledani, per il solo fatto di non volersi piegare ad abbandonare la sua madrelingua friulana nell'attività del Consiglio Comunale, risulta destinatario di altre pratiche discriminatorie su base linguistica: anche se, finora, non gli è ancora stato impedito di esprimersi in friulano durante i lavori, i suoi interventi in lingua friulana non vengono verbalizzati, neppure sommariamente, e non entrano quindi agli atti neppure per sommi capi, con grave pregiudizio per la completezza e la fedeltà della verbalizzazione, nonché per il controllo democratico sull'attività degli organi comunali da parte degli elettori, del tutto impossibilitati a seguite l'attività politica svolta in friulano.-

II Segretario Comunale verbalizzante, non comprendendo la lingua friulana e non risultando coadiuvato da un idoneo servizio di traduzione, inserisce nei verbali delle sedute del Consiglio Comunale solamente la formula "CONS. COLLEDANI - INTERVIENE IN FRIULANO", omettendo qualsiasi verbalizzazione dei contenuti del relativo intervento (es. doc. 6): tali autentiche censure, su base linguistica, hanno luogo perché l'Amministrazione Comunale, colpevole e inadempiente, si ostina a non voler accedere al sistema di contribuzione pubblica finalizzato alla concreta garanzia di adeguato servizio di traduzione e anzi non intende far nulla per approntare tale servizio, che pur risulta legislativamente vincolata ad assicurare, e ciò nemmeno in economia, facendo ad esempio ricorso a personale interno all'Ente Locale in grado di usare il friulano, come è più volte già avvenuto, ad esempio, per la redazione del

sito internet istituzionale del Comune nella sua versione in friulano (www.comune.spilimbergo.pn.it), ed è stato più volte suggerito dallo stesso Colledani (doc. 7).-

Il riscontro da parte del Segretario Comunale a tali sollecitazioni provenienti dal Consigliere Colledani si è in pratica spinto non solamente a negare qualsiasi disponibilità da parte dell'Amministrazione Comunale sull'attivazione di un servizio di interpretariato, ma addirittura a mettere concretamente in dubbio, con artifici del tutto infondati anche dal punto di vista giuridico, i diritti linguistici, legislativamente previsti e costituzionalmente garantiti, di uso della lingua friulana in seno al Consiglio Comunale di Spilimbergo (doc. 8).-

Il Consigliere Colledani ha prontamente risposto, sempre per iscritto, facendo valere nel dettaglio le proprie ragioni anche sul piano giuridico, manifestando la volontà di continuare ad esprimersi in lingua friulana e insistendo per ottenere, anche in favore dei colleghi che non comprendono il friulano, la concreta attivazione del servizio di interpretariato previsto per legge, ritenuto obbligato da parte della Consulta e concretamente agevolato anche da parte dell'apposito sistema di contribuzione pubblica, invitando il Comune a tenere in considerazione anche i diritti dell'elettorato, attualmente privato completamente, grazie alle censure su base linguistica perpetrate nella verbalizzazione, di qualsiasi possibilità di seguire l'attività politica svolta in lingua friulana, in quanto non verbalizzata nemmeno nella sola lingua italiana (doc. 9).-

Invece di attivarsi per prestare ottemperanza alla normativa statale e regionale sull'interpretariato e attuare le direttive della stessa Corte Costituzionale, al limite ricorrendo per tale servizio di traduzione a personale comunale in economia, l'Amministrazione Comunale di Spilimbergo ha perseverato in atteggiamenti di chiusura, elaborando, ad

hoc, una proposta di modifica del Regolamento del Consiglio Comunale, poi approvata quasi *in toto* con immediata esecutività e resa quindi oggetto della presente impugnativa, unicamente volta ad inserire nell'ambito di tale atto normativo comunale (doc. 10), in diretta ed immediata lesione dei diritti linguistici del Consigliere Colledani, una regolamentazione sull'uso della lingua friulana assolutamente illegittima e incostituzionale, sostanzialmente volta a disincentivare in ogni modo il pubblico utilizzo di una lingua minoritaria tutelata da parte dell'ordinamento.-

Non appena venuto a conoscenza di tale proposta dell'Amministrazione Comunale, il Consigliere Colledani, in quanto direttamente interessato dalla modifica di tale regolamentazione, si è subito attivato per prospettare al Comune possibili soluzioni normative più rispettose dei diritti di tutti, ivi compresi i diritti linguistici dei friulanofoni (doc. 11).-

La proposta migliorativa avanzata da parte del Consigliere Comunale diretto interessato non è stata tenuta praticamente in nessuna considerazione.-

In data 26 Aprile 2010, dopo che il Consigliere Colledani aveva ulteriormente ribadito le proprie proposte migliorative (doc. 12), il Consiglio Comunale ha invece approvato la proposta del Sindaco, con modifiche del tutto trascurabili rispetto alla formulazione originaria, e il tutto in un contesto di palese illegittimità, sia procedimentale sia sostanziale: le tempestive e ripetute richieste di rinvio formulate da parte del Consigliere Colledani, per dare tempo e modo ai colleghi di valutare con attenzione le varie e significative proposte di modifica dallo stesso presentate alcuni giorni prima della seduta, sono state sistematicamente rigettate, e non dal *plenum* del Consiglio Comunale con voto palese, ma dalla Conferenza dei Capigruppo con voto segreto; un Assessore ha manifestato ostilità nei confronti delle spese necessarie a garantire il

servizio di traduzione, pur previsto dalla legge e ritenuto di fondamentale importanza democratica da parte della Consulta; un Consigliere ha fatto addirittura verbalizzare la sua ostilità nei confronti dell'uso della lingua friulana in Consiglio Comunale, accusata di creare solamente "confusione", contestualmente inneggiando in maniera aperta e inequivoca all'assimilazionismo linguistico italiano; il Consigliere Colledani ha ritenuto discriminatoria la deliberazione e ha previamente evidenziato ai colleghi, in forma chiara ed espressa, il fatto che stavano per approvare una regolamentazione ricalcata fedelmente da recente legislazione regionale dichiarata incostituzionale dalla Consulta a fini di tutela della contestualità della traduzione italiana, prevista invece come meramente differita effetto dell'introduzione della per regolamentazione; vi sono state molte astensioni e contrarietà tra i Consiglieri Comunali, anche se la proposta del Sindaco, alla fine, è stata comunque approvata, sia pur con una maggioranza non certo bulgara (doc. 13).-

Il fatto che tale nuova regolamentazione delle traduzioni in Consiglio Comunale sia in realtà finalizzata solamente a costruire artificiosamente un qualche pretesto per ostacolare il Colledani nell'esercizio dei propri diritti linguistici è ben riscontrato dal fatto che, dopo la deliberazione che si impugna, il Sindaco di Spilimbergo ha chiesto all'A.R.Le.F. (ente pubblico regionale con funzioni di coordinamento della politica linguistica regionale sulla lingua friulana) l'invio GRATUITO di traduttori in Comune (doc. 14): secondo la curiosa concezione del lavoro che sta portando avanti l'Amministrazione Comunale di Spilimbergo, tutti coloro che si adoperano per rendere possibili le sedute del Consiglio Comunale, dal Segretario che verbalizza ai vigili che mantengono l'ordine, dovrebbero infatti venir regolarmente pagati dall'Ente Locale, fatta unicamente eccezione per gli interpreti. Poco importa che tale ultima figura risulti

espressamente prevista dalla normativa di settore e che la stessa Corte Costituzionale l'abbia ritenuta praticamente insostituibile per il corretto svolgimento della vita democratica (Sentenza 159/09); essendo il friulano, di fatto, considerato sterco, per il quale non val proprio la pena di investire, anzi di spendere, anzi di sprecare denaro pubblico (frutto, comunque, anche delle tasse pagate dai friulanofoni), o le traduzioni dal friulano si fanno GRATIS ET AMORE DEI ... oppure il Comune di Spilimbergo, come sostenuto anche da parte dell'Assessore Dreosto nel verbale della deliberazione impugnata, non intende spendere per approntare il servizio di interpretariato, non importa se finalizzato alla concreta attuazione, secondo la legge, di principi costituzionali fondamentali, irrinunciabili per l'ordinamento democratico!!!

Sia concesso di evidenziare, in fatto, che l'Amministrazione Comunale di Spilimbergo, nonostante sia stato all'uopo approntato un sistema di contribuzione pubblica statale e regionale, si sta in pratica rifiutando di prestare ottemperanza alla legislazione di tutela delle minoranze linguistiche e alle direttive della giurisprudenza costituzionale, oltre a mostrare di non rendersi minimamente conto che la moderna democrazia e i più avanzati diritti sociali hanno necessariamente e fisiologicamente un loro costo !!!

Il ricorrente ritiene siano ben altri i costi della politica da tagliare, invece di continuare letteralmente a tagliare la lingua di chi, la politica, quella vera, la sta portando avanti con idee nuove e passione giovanile, pagando di persona, in maniera molto diversa rispetto ad altri veri e propri "impiegati della politica", che invece dettano legge !!!

Illuminante, anche a tale riguardo, risulta il riscontro fornito dall'A.R.Le.F. alla singolare richiesta del Sindaco: non solamente viene evidenziato il fatto che una richiesta di impiego GRATUITO di traduttori esula completamente dal sistema normativo vigente e viene sottolineato il fatto

che non risulta ancora operativo il sistema di certificazione cui, nelle allegate missive comunali precedentemente citate, si appigliava il Segretario Comunale, per ostacolare di fatto l'esercizio dei diritti linguistici del Colledani; confermando la bontà delle proposte già formulate in precedenza da parte del Consigliere Colledani, l'A.R.Le.F., inoltre, consiglia contestualmente al Comune di Spilimbergo di ricorrere a un servizio di interpretariato svolto in economia, mediante ricorso al personale già dipendente dall'Ente Locale, che sia in grado di usare la lingua friulana, anche per non dover esternalizzare il servizio di traduzione, e quindi contenere al minimo gli inevitabili costi (doc. 15).-

CONSIDERATO IN DIRITTO

Non può assolutamente mettersi in discussione il diritto del Consigliere Colledani di utilizzare la lingua friulana anche in pubblico, nella sua normale attività in seno al Consiglio Comunale di Spilimbergo: premesso che la Sede del Comune di Spilimbergo è compresa nella delimitazione del territorio friulanofono, fissata dal D.P.G.R. Friuli – Venezia Giulia 412/96 e 160/99, ai sensi dell'art. 5 L.R. 15/96, richiamato dall'art. 3 L.R. 29/07, e che un tanto vale anche per l'applicazione della normativa statale, in forza del rinvio operato alle citate delimitazioni regionali ex art. 1 co. 5 D.P.R. 345/01, tale possibilità risulta prevista, in capo a qualunque Consigliere Comunale, dall'art. 7 co. 1 L. 482/99.-

Anche la recente Sentenza 159/09 della Corte Costituzionale ha ribadito che tale disposizione ha riconosciuto "agli appartenenti alla minoranza linguistica protetta facenti parte degli organi collegiali degli enti locali e regionali il diritto di utilizzare la diversa lingua".-

Sempre secondo la citata giurisprudenza costituzionale, in capo al Consigliere Comunale che ritenga di esercitare i propri diritti linguistici non può venir imposto alcun aggravio logistico (ad esempio di autotraduzione, oppure documentale, di allegazione della traduzione italiana

scritta dei propri interventi orali effettuati in friulano, come avveniva fino ad un recente passato, secondo una mera prassi amministrativa, accettata dal Colledani solamente per quieto vivere, prassi che la L. R. 29/07 aveva sì recepito, ma che poi la Corte Costituzionale ha annullato) o derivare alcun pregiudizio (ad esempio quanto a sostanziale censura, anche nei riguardi del pubblico e degli elettori, della propria attività consiliare, non più documentata, ove svolta in lingua friulana).-

Ciò in considerazione del fatto che l'Amministrazione Comunale risulta viceversa vincolata, in forza della vigente normativa, ad attivarsi per assicurare la concreta esercitabilità di tali diritti linguistici, di rilevanza costituzionale, in condizioni di effettiva parità con gli altri Consiglieri.-

Anche se il Segretario Comunale non è tenuto al bilinguismo, è ugualmente tenuto, unitamente al Presidente dell'Assemblea, a garantire l'effettivo rispetto della normativa di tutela delle minoranze linguistiche, e dei relativi diritti linguistici dei Consiglieri, ivi compreso quello relativo all'uso della lingua ammessa a tutela, qual è quella friulana.-

Qualora si utilizzasse un qualsiasi servizio di traduzione istantanea, autorizzato e anzi imposto dalla legge come confermato dalla stessa Consulta, il traduttore sarebbe penalmente tenuto a tradurre fedelmente in italiano solamente ciò che viene espresso in friulano, con l'obbligo di esattezza nel messaggio, poiché la funzione di interpretazione e traduzione consiste proprio nel garantire la fedeltà e la correttezza del trasferimento degli stessi contenuti da una lingua all'altra.-

Non si comprende per quale ragione sarebbe precluso al Comune organizzare in economia, facendo ricorso a proprio personale, un servizio la cui garanzia risulta ordinariamente prevista in altro modo, quando sono tanti i servizi comunali per i quali, nonostante fosse previsto altrimenti, è stato già fatto regolarmente ricorso ad una gestione

interna all'Ente, e anche nel campo della tutela della lingua friulana (si faceva prima l'esempio del sito internet del Comune). Del resto, la possibilità di organizzare il servizio di interpretariato per il Consiglio Comunale in economia, usufruendo delle competenze del personale comunale già dipendente in grado di usare il friulano, oltre ad essere stata inserita negli emendamenti proposti all'atto impugnato da parte del Consigliere Colledani (e sistematicamente rigettati), risulta esser stata poi confermata dallo stesso Ente Regionale di riferimento per la politica linguistica relativa alla lingua friulana.-

Non si capisce neppure come la mancanza di previsione della possibilità di intervenire in lingua minoritaria nello Statuto Comunale o nel Regolamento del Consiglio Comunale possano mettere in discussione l'applicabilità di una normativa statale o regionale comunque sovraordinata, al punto che sarebbe illegittimo uno Statuto o un Regolamento, ma anche una prassi, che impedisse di esercitare tali diritti, legalmente previsti e costituzionalmente garantiti.-

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Presidente Claudio Boaro, in nome e per conto del soggetto ricorrente e nel perseguimento dei propri fini politici, tesi a garantire, in ottemperanza alla vigente normativa, il più ampio uso pubblico della lingua friulana,-

IMPUGNA

la deliberazione del Consiglio Comunale di Spilimbergo dd. 26 Aprile 2010 n. 50, immediatamente esecutiva, recante modifica al Regolamento per il Consiglio Comunale in materia di uso della lingua friulana (doc. 13), e ogni atto connesso o conseguente, presupposto o sopravvenuto, anche non conosciuto;

e ciò sulla base dei seguenti

MOTIVI:

IN VIA PRINCIPALE

SULLE DISPOSIZIONI RISPETTIVAMENTE CITATE

violazione di legge, e specificamente dell'art. 7 L. 482/99 (attuato dall'art. 4 D.P.R. 345/01) e dell'art. 9 della L. R. Friuli – Venezia Giulia 29/07 (come residuato dalla Sentenza 159/09 della Corte Costituzionale);-

La regolamentazione approvata dal Comune di Spilimbergo costituisce un tentativo di elusione delle previsioni di legge statale e regionale (quest'ultima espressione di autonomia esclusiva in materia di ordinamento degli Enti Locali) sulla necessità che venga concretamente garantito, in qualche modo, un servizio pubblico di interpretariato, unica misura idonea ad assicurare, secondo la giurisprudenza costituzionale, sia il diritto ad esprimersi nella lingua minoritaria sia il diritto a ricevere IMMEDIATA traduzione in lingua italiana degli interventi svolti in lingua friulana, ove quest'ultima non risulti compresa dagli altri membri.-

La violazione della specifica legislazione vigente in materia di uso della lingua friulana in seno agli organi collegiali degli Enti Locali risulta particolarmente evidente, se solo si considera che il co. 10 dell'art. 37 del nuovo Regolamento del Consiglio Comunale tende alla pedissequa riproposizione della regolamentazione sulle modalità di traduzione di cui all'art. 9 co. 3 della L. R. 29/07, specifica regolamentazione, quest'ultima, ritenuta incostituzionale con Sentenza 159/09 della Corte Costituzionale, per violazione del principio di contestualità della traduzione di cui all'art. 7 co. 3 della L. 482/99.-

La regolamentazione da ultimo introdotta in seno al Regolamento Comunale, sempre nello stesso co. 10 dell'art. 37, risulta inoltre illegittima in quanto finalizzata, unitamente alla cronica inerzia dell'Amministrazione Comunale sulla concreta attivazione di un servizio di interpretariato (palesata nello stesso preambolo motivazionale dell'atto impugnato e comunque riscontrata dagli allegati documenti), a

costituire artificioso pretesto per espropriare il Consigliere Colledani del suo vero e proprio diritto fondamentale di usare il friulano nell'attività del Consiglio, riconosciutogli non solo dalla normativa nazionale, ma anche dall'inequivoco e incondizionato tenore di cui all'art. 9 co. 1 della L. R. 29/07, espressione di potestà legislativa primaria della Regione Autonoma ed ancora in vigore, anche a seguito della Sentenza 159/09 della Consulta, la quale ultima non ha posto in discussione tale diritto, ma ha trattato solamente delle concrete modalità finalizzate alla sua garanzia.-

Ciò è tanto più vero se si considera che, non certo a caso, sono state rigettate le modifiche proposte dal Consigliere Colledani al co. 10 dell'art. 37, affinché venisse chiarito, in conformità alla citata legislazione regionale ancora vigente (art. 9 co. 1 L. R. 29/07), che l'uso del friulano in Consiglio Comunale è un vero e proprio DIRITTO, non soggetto a indebite compressioni da parte dell'Autorità Amministrativa, sulla base, ad esempio, della (peraltro colpevole e inadempiente) inerzia della mano pubblica nella predisposizione del servizio di interpretariato cui risulta vincolata.-

Per le stesse ragioni, risulta illegittima la prevista introduzione al co. 3 dell'art. 68 del Regolamento Comunale da ultimo modificato, in quanto tende a subordinare il diritto di utilizzare la lingua friulana in Consiglio Comunale all'effettiva presenza del servizio di interpretariato che il Comune, come sopra già evidenziato, (pur in aperta violazione della legislazione che lo prevede) non intende attivare: è chiaro che tale regolamentazione è stata adottata solamente al fine di costituire pretesto per impedire al Consigliere Colledani di continuare a parlare friulano in Consiglio Comunale, in aperta violazione, o comunque inammissibile elusione, del già citato art. 9 co. 1 L. R. 29/07.-

violazione di legge e/o eccesso di potere per previsioni discriminatorie, quanto a modalità di verbalizzazione degli interventi dei Consiglieri che scelgano di esprimersi in lingua friulana;-

Il nuovo co. 9 dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale è illegittimo, non tanto perché prevede che la verbalizzazione sia effettuata nella sola lingua italiana da parte del Segretario Comunale, ma soprattutto in quanto introduce delle differenziazioni quantitative e qualitative, su base linguistica, circa i CONTENUTI da verbalizzare, a seconda che l'intervento avvenga in lingua ufficiale (in tal caso si applica l'art. 68 dello stesso Regolamento del Consiglio Comunale, che prevede possibilità di verbalizzazione integrale) o in friulano (e, in tal caso, il nuovo co. 9 dell'art. 37 dello stesso Regolamento, come da ultimo modificato, prevede che la verbalizzazione venga svolta solamente "nei punti principali"): secondo le modifiche di recente approvazione, il Consigliere che interviene in lingua friulana non ha quindi diritto ad una verbalizzazione completa, o comunque simile a quella prevista invece per gli interventi in lingua italiana.-

Non si comprende per quale ragione non siano state garantite anche agli interventi in lingua friulana, dopo la loro traduzione in lingua italiana, modalità di verbalizzazione in tutto assimilabili a quelle previste per gli interventi svolti originariamente nella lingua ufficiale.-

Trattasi di differenziazione, anche in questo caso tempestivamente segnalata dal Consigliere Colledani all'attenzione dei colleghi, non prevista dalla legislazione di settore, per quanto riguarda il CONTENUTO dei verbali, e da ritenersi pertanto palesemente discriminatoria, in quanto volta ad ostacolare in ogni modo il ricorso alla lingua friulana, mediante la previsione di effetti pregiudizievoli o comunque negativi per il caso di suo utilizzo.-

Sarà infatti utile ricordare che, sulla base dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 3 dello Statuto Speciale, sono vietate discriminazioni tra i cittadini, anche sulla base della lingua che essi intendano usare.-

IN VIA PROGRESSIVAMENTE GRADATA SU TUTTA LA DELIBERAZIONE IMPUGNATA

violazione di legge e/o eccesso di potere per abnormità o quantomeno contraddittorietà della motivazione del provvedimento adottato;-

Pur essendo atto normativo generale, la modifica regolamentare approvata, incidendo direttamente sui diritti linguistici del Consigliere Colledani, si dilunga in un ampio preambolo motivazionale, il quale costituisce, tuttavia, evidente indice della sua sicura illegittimità.-

Una delle disposizioni legislative citate in tale premessa è l'art. 11bis L. R. 15/96: tale disposizione non viene citata solamente nel suo primo comma, ancora in vigore, quale titolo di competenza per l'adozione della modifica regolamentare di che trattasi, ma in forma onnicomprensiva; va tuttavia notato che il secondo comma dello stesso articolo, che costituiva più specifico fondamento della discrezionalità amministrativa comunale sulla regolamentazione un tempo discrezionale dell'uso del friulano in Consiglio Comunale, è stato abrogato dall'art. 33 L. R. 29/07; il Comune, quindi, contrariamente a quanto ritenuto nella motivazione del provvedimento impugnato, non ha più il potere di decidere se, come e quando il friulano può venire utilizzato, ma può approvare solamente regolamentazione *meramente attuativa* di quello che l'art. 9 co. 1 L.R. 29/07 ora definisce chiaramente ed espressamente "diritto" dei membri degli Organi Collegiali degli Enti locali quanto a utilizzo del friulano nelle loro attività politiche; sarà quindi alla luce della legislazione regionale, espressione di autonomia primaria in materia di Enti Locali, che andrà applicato il D.P.R. 345/01, che il Comune dovrà necessariamente

rispettare, unitamente ai diritti di tutti i soggetti coinvolti nell'attività del Consiglio Comunale, ivi compresi quelli linguistici dei cittadini friulanofoni.-

Viene inoltre citato, per fare un altro esempio, l'art. 6 co. 6 della L. R. 29/07 e richiamato il suo contenuto, tralasciando di specificare che quanto riportato, a ben guardare, risulta applicabile solo se ci si riferisce ai rapporti dei cittadini friulanofoni con gli Uffici dell'Ente Locale e comunque ai procedimenti amministrativi di carattere esclusivamente individuale che li riguardino, e non certo conferente alla distinta fattispecie di uso della lingua friulana nell'ambito degli Organi Collegiali da parte degli eletti o alla relativa regolamentazione di carattere generale, prevista oltretutto nell'ambito di una sedes materiae completamente diversa, qual è il già citato art. 9 L. R. 29/07; la citazione dell'art. 6 della stessa legge regionale appare quindi assolutamente fuorviante; nella denegata e non creduta ipotesi che l'art. 6 co. 6 L. R. 29/07 potesse risultare anche solo in minima parte pertinente rispetto al caso de quo, la ratio legis di tale disposizione implicherebbe comunque la regola secondo la quale il procedimento amministrativo non potrebbe venir aggravato per il cittadino, E NON CERTO PER LA P. A., all'evidente fine di impedire discriminazioni anche solo indirette a danno di chi sceglie la lingua minoritaria, garantendo condizioni di sostanziale uguaglianza al momento di tale libera scelta, discrezionale solamente per il privato destinatario di tutela; proprio per questo la Pubblica Amministrazione, che ha letteralmente travisato le implicazioni della normativa citata, è viceversa obbligata a intervenire con azioni positive per garantire una qualche forma di traduzione contestuale, simultanea o consecutiva, il cui onere non può ricadere sul privato, e invece spetta proprio alla mano pubblica; il Comune ha quindi fatto riferimento motivazionale a una disposizione assolutamente non pertinente, della

quale ha oltretutto fornito una interpretazione e una applicazione assolutamente impropria, e anzi invertita rispetto a quella che è stata la reale *voluntas legis* del Legislatore Regionale, il quale, come espressamente precisato all'art. 1 della L. R. 29/07, ha inteso ampliare, e non certo restringere, l'uso pubblico della lingua friulana.-

Come già precisato, nello specifico risulta applicabile ai rapporti tra gli Organi Collegiali dell'Ente Locale e i loro membri, piuttosto, l'art. 9 della L. R. 29/07, che non è stato tenuto nella dovuta considerazione da parte dell'Amministrazione Comunale: si tratta di disposizione che, anche dopo la Sentenza 159/09 della Corte Costituzionale, continua a precisare espressamente che l'uso della lingua minoritaria costituisce un «diritto» per i membri del Consiglio Comunale (art. 9 co. 1 L. R. 29/07).- Più in generale, non si può rimanere indifferenti di fronte al fatto che, nella motivazione del Regolamento impugnato, disposizioni di tutela della lingua friulana, in esito a inauditi sforzi interpretativi, vengono in pratica piegate dal Comune, senza alcun pudore, a oscuri interessi pregiudizialmente contrari al suo uso pubblico, al punto che, nell'atto impugnato, si giunge a far dire alla legge regionale l'esatto opposto di quanto originariamente previsto dal Legislatore.-

violazione del Regolamento del Consiglio Comunale di Spilimbergo (doc. 10), e in particolare dell'art. 45, sulle istanze di sospensione, avendo chiesto il Consigliere Colledani un rinvio volto ad una migliore valutazione delle sue proposte di modifica, respinto dalla Conferenza dei Capigruppo a votazione segreta;-

L'iter di approvazione dell'atto impugnato non può che sollevare gravi perplessità, poiché si è trattato, in concreto, di procedura assolutamente accelerata nei tempi e alquanto discutibile nelle modalità.-

Appare evidentissimo il vizio procedurale (dalle pesanti ricadute sostanziali, avendo di fatto impedito l'adozione di una regolamentazione

maggiormente equilibrata, che tenesse in considerazione anche i diritti dei cittadini friulanofoni) relativo alla violazione del citato art. 45 del Regolamento del Consiglio Comunale.-

Le tempestive e motivate richieste di rinvio della discussione nel merito formulate da parte del Consigliere Colledani e finalizzate a favorire un compromesso sulle sue proposte di modifica, maggiormente rispettose della vigente legislazione, avrebbero dovuto venir respinte non dalla Conferenza dei Capigruppo con votazione segreta, come invece risulta dall'atto impugnato, ma dal *plenum* del Consiglio Comunale con votazione palese, come risulta espressamente previsto dal citato articolo del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.-

Tale vizio genetico non può che inficiare irrimediabilmente la totalità della delibera di cui alla presente impugnativa, anche in considerazione del fatto che, se solamente la questione sospensiva fosse stata posta all'attenzione di tutti i Consiglieri Comunali, l'iter della regolamentazione impugnata avrebbe potuto seguire un percorso maggiormente corretto, che avrebbe favorito anche la bontà della normativa.-

violazione del Regolamento del Consiglio Comunale di Spilimbergo (doc. 10), e in particolare dell'art. 52, sull'ordine da seguire nelle votazioni ai fini delle deliberazioni, non avendo ottenuto il Consigliere Colledani una distinta votazione sul merito di ciascuno dei suoi specifici emendamenti proposti, essendosi invece tenuta solamente una votazione generale e finale, sul testo proposto oralmente e unilateralmente dal Sindaco, che in tale frangente ha recepito solamente una singola e trascurabile modifica del Colledani;-

Sempre a livello procedurale (ma anche sostanziale, avendo il vizio determinato l'indebita soppressione di quasi tutti gli emendamenti proposti da parte del Consigliere Colledani) non può venir sottaciuta la

macroscopica violazione del Regolamento Consiliare provocata dal Sindaco-Presidente, che ha soppresso, con un intervento orale di carattere assolutamente unilaterale, tutti i correttivi proposti dal Colledani all'originaria bozza di deliberazione di iniziativa sindacale, tranne l'unico che è stato accolto, senza che su tali distinte questioni di merito si tenessero specifiche votazioni, diverse rispetto all'unica generale che ha invece avuto luogo a fine discussione sulla proposta orale e unilaterale del Sindaco.-

Tale abuso ha avuto l'effetto di privare il Consigliere Colledani della possibilità di ottenere un pronunciamento dell'intero Consiglio su ogni singola e specifica questione sollevata dai propri emendamenti, formulati su varie ed eterogenee questioni inerenti l'uso della lingua friulana in Consiglio Comunale.-

eccesso di potere per carenza di istruttoria, poiché il Consiglio
Comunale, prima di deliberare, non è stato posto nella effettiva
condizione di poter concretamente valutare le significative
proposte di modifica migliorativa formalizzate dal Consigliere
Colledani.-

A prescindere dalle citate e puntuali violazioni del Regolamento Consiliare, la deliberazione impugnata risulta comunque inficiata in radice da altri vizi procedurali.-

Risulta infatti dal verbale impugnato che le numerose, rilevanti e motivate richieste di modifica regolamentare formulate dal Consigliere Colledani, rispetto alla proposta di iniziativa del Sindaco, sono state illustrate sommariamente, solo in forma orale, esclusivamente nel corso della seduta consiliare, senza l'ausilio del testo del Regolamento Consiliare Comunale e dei vari testi da approvare a sua modifica.-

Non è stata quindi concessa a tutti e singoli i Consiglieri Comunali una effettiva possibilità di valutazione ponderata sulle specifiche implicazioni

di un articolato complesso e delicato, incidente su diritti fondamentali della persona di rango costituzionale.-

Tutto ciò premesso, motivato ed esposto, il sottoscritto Presidente Claudio Boaro, in nome e per conto del soggetto ricorrente,

CHIEDE

<u>in via cautelare</u>, in considerazione del concreto e irreparabile rischio di indebita compromissione di diritti linguistici costituzionalmente garantiti, inerenti l'uso della lingua friulana in seno al Consiglio Comunale, in occasione delle prossime sedute di tale organo collegiale, disporsi la sospensione degli atti impugnati e ordinarsi al Comune di Spilimbergo il riesame della pratica, sulla base delle proposte di modifica a suo tempo suggerite da parte del Consigliere Colledani;-

nel merito, in accoglimento dei motivi di cui sopra, annullarsi l'atto impugnato e ogni altro atto connesso o conseguente, presupposto o sopravvenuto, anche non conosciuto;-

spese rifuse.

SI PRODUCONO:

- 1) Statuto Fronte Friulano Front Furlan:-
- 2) Manifesto Politico Fronte Friulano Front Furlan;-
- 3) Delibera Fronte Friulano Front Furlan di autorizzazione alla presente impugnativa;-
- 4) lettera Colledani/Consiglio Comunale dd. 11 Gennaio 2010, allegato B alla deliberazione n. 6/10 del Consiglio Comunale di Spilimbergo;-
- 5) lettera Colledani/Consiglio Comunale dd. 25 Giugno 2009;-
- 6) verbale della seduta del Consiglio Comunale di Spilimbergo recante deliberazione dd. 11 Gennaio 2010 n. 13;-
- 7) lettera Colledani/Comune di Spilimbergo dep. 07 Gennaio 2010;-

- 8) lettera Segretario Comune di Spilimbergo/Colledani dd. 18 Febbraio 2010, prot. 5071;-
- 9) lettera Colledani/Comune di Spilimbergo dep. 08 Marzo 2010;-
- 10) Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Spilimbergo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dd.
 24 Settembre 1999 n. 86 e modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale dd.
 10 Dicembre 1999 n. 122;-
- 11) lettera Colledani/Comune di Spilimbergo dep. 09 Aprile 2010;-
- 12) lettera Colledani/Comune di Spilimbergo dd. 23 Aprile 2010, allegato A alla deliberazione n. 50/10 del Consiglio Comunale di Spilimbergo;-
- 13) copia conforme della deliberazione del Consiglio Comunale di Spilimbergo dd. 26 Aprile 2010 n. 50, immediatamente esecutiva, recante modifica al Regolamento per il Consiglio Comunale in materia di uso della lingua friulana;-
- 14) richiesta Comune di Spilimbergo/A.R.Le.F. per traduttori a titolo gratuito dd. 08 Giugno 2010, prot. 13736;-
- 15) risposta A.R.Le.F./Comune di Spilimbergo su gestione in economia del servizio di interpretariato dd. 18 Giugno 2010, prot. 516.-Spilimbergo, 16 Agosto 2010

PER FRONTE FRIULANO - FRONT FURLAN

Claudio Boaro Presidente

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

lo sottoscritto, Ufficiale Giudiziario in servizio presso l'U.N.E.P. di Pordenone, su richiesta del soggetto ricorrente FRONTE FRIULANO – FRONT FURLAN, ho oggi notificato il suesteso atto di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica al soggetto resistente **COMUNE DI SPILIMBERGO (PN)**, codice fiscale, con Sede in n. in (), nella persona del Sindaco legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la sua carica presso la Sede Comunale, e ciò ho fatto mediante